

Presentare la denuncia entro 48 ore dalla constatazione presso gli organi di Polizia. La denuncia fatta all'estero deve essere ripresentata in Italia.

Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta.

Gli Organi di Polizia verificano se l'Ufficio Centrale Operativo - UCO del Ministero dei Trasporti può duplicare la patente.

SE LA DUPLICAZIONE È tecnicamente possibile da parte dell'Ufficio Centrale Operativo (UCO di Roma) :

- Richiesta duplicato : Organi di Polizia

- due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità in corso di validità.

- Il duplicato viene inviato a casa dell'interessato dall'Ufficio Centrale Operativo UCO di Roma

- Il pagamento in contrassegno è di 9 euro più le spese postali.

Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non viene recapitato alla residenza del denunciante, **quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323.** **La telefonata è gratuita: gli operatori della Motorizzazione civile di Roma sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30.**

Recapito al cittadino delle patenti emesse dall'UCO di Roma a seguito di smarrimento/furto/distruzione

SE LA DUPLICAZIONE NON È tecnicamente possibile da parte dell'Ufficio Centrale Operativo (UCO di Roma) :

- Richiesta duplicato : Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.

Nota Bene: La patente di guida può non essere duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) per i seguenti motivi:

- nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida;
- nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta;
- nell'Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività.

L'utente potrà infine rivolgersi all'Ufficio provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l'ufficio provinciale potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

Per i connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio del duplicato della patente di guida italiana:

1) Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell'Unione Europea :

in tal caso, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n. 91/439/CEE.

2) Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato Extracomunitario e iscritto all' A.I.R.E. :

In questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative, apportando alla procedura le necessarie modifiche di seguito indicate:

a) in luogo della certificazione concernente la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'iscrizione nel Registro A.I.R.E., con l'espressa indicazione del comune italiano in cui si trova tale registro;

b) nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all'estero, la relativa denuncia deve essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già presentata alla competente autorità all'estero, come disposto dal Ministero dell'Interno, che sta esaminando le problematiche relative alla Convenzione di Schengen;

c) per quanto concerne i dati anagrafici da indicare nella patente di guida, si indicherà nel "campo" relativo alla "RESIDENZA" il comune presso cui è tenuto il Registro A.I.R.E. in cui il titolare è iscritto, con l'indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del "campo" riservato alla "Via", si riporterà la seguente dicitura: "ISCRITTO A.I.R.E.".

Documenti necessari per richiedere il duplicato della patente di guida a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione

Deve intendersi distrutta la patente in cui gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici, la data di scadenza, la foto del titolare tutti insieme non siano identificabili o in cui, anche se presente elemento identificabile, quest'ultimo non è collegabile al documento stesso.

1) Domanda redatta su modello denominato [mod.TT 2112](#) in distribuzione presso i nostri Uffici;

Versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali o si può procedere a [Pagamento on Line](#)

2) Versamenti in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali (i codici causali non sono obbligatori e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio del mod TT2112)

:

- redatto sul c/c 9001 10,20 € i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi

Nel caso in cui i dati del titolare siano diversi da quelli riportati sulla patente o in caso di rinnovo contestuale del documento di guida occorre attestazione del versamento:

- **redatto** sul c/c 4028 32 €

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito [modello](#) oppure :

- fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;

- sottoscrizione del modello TT 2112;

4) Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS...) e fotocopia dello stesso.

Il certificato non è richiesto solo se la patente era stata rilasciata e/o rinnovata dalla Motorizzazione Civile dopo l'1.10.1995 e non scaduta o in scadenza nei 6 mesi successivi alla presentazione della pratica;

5) Due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer);

L'autentica della foto può essere richiesta:

dall'interessato, allo [sportello](#) all'atto della presentazione della pratica;

presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);

dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

6) Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito [modulo](#)) più permesso provvisorio di guida rilasciato dagli Organi di Polizia italiani ai sensi del D.P.R. n° 104/2000 in originale.

7) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale

8) Documento d'identità in corso di validità e fotocopia

9) [RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA](#) : Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l'UMC, è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l'indirizzo specificato.

All'atto della consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest'ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

Documenti necessari per richiedere il duplicato a seguito di smarrimento o sottrazione o distruzione della patente speciale per la guida di veicoli muniti di adattamenti

Deve intendersi distrutta la patente in cui gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici, la data di scadenza, la foto del titolare tutti insieme non siano identificabili o in cui, anche se presente elemento identificabile, quest'ultimo non è collegabile al documento stesso.

1) Domanda redatta su modello denominato: [mod.TT 2112](#) in distribuzione presso i nostri Uffici;

2) Versamenti in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali (**i codici causali non sono obbligatori**

e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio del mod TT2112)

:

- redatto sul c/c 9001 10,20€ i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi

Nel caso in cui i dati del titolare siano diversi da quelli riportati sulla patente o in caso di rinnovo contestuale del documento di guida occorre attestazione del versamento:

- **redatto** sul c/c 4028 32 €

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito [modello](#) oppure :

- fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;

- sottoscrizione del modello TT 2112;

4) Certificato medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dalla

[Commissione Medica Locale](#)

di cui all'art. 119 comma 4 del Codice della Strada e fotocopia dello stesso; il certificato non é richiesto solo se la patente era stata rilasciata e/o rinnovata dalla Motorizzazione Civile dopo il 1.10.1995 e non scaduta o in scadenza nei 6 mesi successivi alla presentazione della pratica (in questo caso presentare copia dell'ultimo certificato medico) ;

5) Due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi).

Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); l'autentica della foto può essere richiesta:

dall'interessato, allo [sportello](#) all'atto della presentazione della pratica;

presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);

dal medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante;

6) Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o [dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo](#)

) più permesso provvisorio di guida rilasciato dagli Organi di Polizia italiani ai sensi del D.P.R. n° 104/2000 in originale.

7) Fotocopia della patente se posseduta;

8) Dichiarazione degli adattamenti, modello denominato: ["ALLEGATO A"](#) ;

9) Fotocopia leggibile e completa in ogni sua parte della carta di circolazione del veicolo in uso.

10) [RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA](#)

: Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l'UMC, è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l'indirizzo specificato.

All'atto della consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.),

attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest'ultimo.

[Soggetti legittimati alla presentazione della domanda](#)

Documenti necessari per richiedere il duplicato per smarrimento/sottrazione o distruzione della patente di guida rilasciata in Stati membri dell'Unione Europea (e non ancora "riconosciuta" in Italia)

Il duplicato è possibile per le patenti rilasciate dagli stati appartenenti all'Unione Europea

1) Domanda redatta su modello denominato [mod.TT 2112](#) in distribuzione presso i nostri Uffici;

2) Versamenti :

redatto su **c./c. 9001 di Euro 10,20** (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi)

redatto su **c./c. 4028 di Euro 16** (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori);

le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito [modello](#) specificando la data (giorno/mese/anno) e il Comune di acquisizione della residenza in Italia;

4) Certificato medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall' Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Unità Socio Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS...); certificato medico il certificato non é richiesto se si verificano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

a) la patente smarrita/sottratta era in corso di validità con l'eventuale data di scadenza indicata nell'attestazione dell'Autorità estera che ha provveduto al rilascio della patente da duplicare;

b) se la patente è scaduta di validità , oppure è priva di validità amministrativa oppure ha validità superiore alla disciplina U.E. occorre anche il Certificato Medico in bollo con foto (con data non anteriore a tre mesi)

rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS...);

5) due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi); non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L'autentica della foto

può essere richiesta:

dall'interessato, allo [sportello](#) all'atto della presentazione della pratica

presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);

dal medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

6) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale.

7) denuncia di smarrimento/sottrazione presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (fotocopia + originale in visione) o [dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo](#)

NOTA BENE: l'Ufficio provvederà a chiedere all'Autorità estera che ha rilasciato la patente da duplicare un'attestazione contenente le necessarie informazioni sulla patente; non e' possibile rilasciare il permesso provvisorio di guida.

Non e' possibile duplicare patenti dell'Unione Europea conseguite per conversione di altro documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al

momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest'ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda